

## La Circolare Ifel sulle novità 2010

---

**Data pubblicazione 25/01/2010**

**Autore Il Sole 24 Ore**

La circolare. Il testo completo dell'Istituto per la finanza e l'economia locale  
Pubblichiamo la circolare informativa Ifel sulle novità 2010 in materia di entrate dei comuni

Premessa

Con decreto del ministero del 'Interno del 17 dicembre 2009 pubblicato su «Gazzetta Ufficiale» n. 301 del 29 dicembre 2009, su richiesta dell'Anci il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, da parte degli enti locali, è differito al 30 aprile 2010.

Con la presente circolare si vogliono fornire suggerimenti utili per costruire e gestire il bilancio preventivo 2010 in pareggio e in linea con i vincoli del Patto di stabilità interno per il 2010-2011.

La nota è suddivisa in macrotemi per consentire un più agevole inquadramento delle disposizioni legislative vigenti in materia di entrate proprie e trasferite di interesse dei comuni succedutesi nel triennio 2007-2009 e che proiettano inevitabilmente effetti anche sulla gestione dei bilanci futuri.

Blocco leva fiscale

Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche in legge n. 126/2008, oltre a disporre l'ormai nota esenzione dal pagamento dell'Ici per l'abitazione principale e di cui tratteremo unicamente per quanto riguarda la modalità di rimborso, toglie agli enti locali - articolo 1 comma 7 - la possibilità di agire sulla leva fiscale fino all'attuarsi delle norme del federalismo fiscale. Tale blocco viene confermato dall'articolo 77-bis, comma 30 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge n. 133/2008 fino all'anno 2011.

I comuni possono modificare in ogni momento i regolamenti al fine di adeguarli a sopravvenute esigenze senza però mai aumentare il prelievo fiscale sui propri contribuenti. Restano escluse da tale provvedimento le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e i canoni. Si rende dunque indispensabile individuare e utilizzare altre politiche per cercare di incrementare le entrate e contenere le spese. Di seguito si riportano alcune linee di azione che potrebbero essere applicate:

- incrementare la lotta all'evasione di tutti i tributi comunali (Ici, Tarsu, Tosap ...) inserendo tali obiettivi nel Programma esecutivo di gestione (Peg) del servizio tributi. Al proposito si ricorda la convenzione e tra agenzia delle Entrate, Anci e Ifel per il contrasto all'evasione fiscale. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 248/2005, il 13 novembre 2009, è stata sottoscritta una convenzione con cui i comuni possono fornire le informazioni finalizzate a contrastare l'evasione ai tributi erariali. Ai comuni verrà riconosciuto il 30% delle somme riscosse sulla base di queste segnalazioni. Questa convenzione prevede anche corsi di formazione per gli addetti agli uffici tributi dei comuni aderenti. Anche a livello delle singole agenzie regionali delle Entrate sono state sottoscritte convenzioni specifiche. Si ritiene molto opportuno che i comuni dedichino risorse umane e impegno su questa specifica problematica; ne potrebbero derivare entrate consistenti;
- i tributi Tosap e imposta sulla pubblicità possono essere trasformati in canoni di concessione ai sensi degli articoli 62 e 63 del Dlgs n. 446/1997; in questo modo l'ente è libero di adottare il valore del canone che ritiene congruo incrementando di fatto le entrate;
- incrementare gli spazi dedicati alla pubblicità (anche in questo caso l'obiettivo deve essere inserito nel Peg);
- con delibera di giunta si possono incrementare i valori di riferimento dell'Ici per le aree edificabili;
- i tributi Tarsu e Tia non sono soggetti al blocco delle aliquote. In proposito si suggerisce di tenere conto di quanto stabilito dalla Legge finanziaria per l'anno 2005 (comma 340): per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie per l'applicazione della Rsu, non potrà essere inferiore all'80% di quella catastale. Questa norma vale anche per la Tia. Per gli immobili già denunciati i comuni potranno modificare la superficie d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati;
- incrementare il corrispettivo delle concessioni cimiteriali. Molto spesso il corrispettivo fatto pagare non corrisponde al reale costo sostenuto dal comune per realizzare i loculi; sarebbe opportuno, con delibera di giunta, stabilire che questi canoni di concessione vengono automaticamente incrementati, di anno in anno.

- aumentare la copertura dei servizi a domanda individuale;  
- verificare la possibilità di incrementare il gettito degli oneri di urbanizzazione, appurando se il valore delle tariffe fissate dalle delibere regionali consentano margini di adeguamento da adottarsi con delibere da parte dei comuni.  
Rimborsi per esenzione pagamento imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale

Il decreto legge n. 93/2008 prevedeva una copertura di 2.604 milioni di euro per l'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sull'abitazione principale e sue assimilate. L'Anci, presentando una stima prudenziale pari a 3.300 milioni di euro, ha immediatamente sostenuto l'insufficienza del fondo. Tale contestazione, presentata presso tutte le sedi istituzionali, è stata confermata anche dal dato ultimo delle certificazioni comunali 2009 pari a 3.364 milioni di euro; numeri confermati e ritenuti attendibili anche dalle elaborazioni del ministero dell'Economia e delle finanze. Infatti, nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per l'anno 2010), al comma 127 dell'articolo 2, il fondo di copertura originario è stato integrato, a decorrere dal 2009, di 760 milioni di euro. Rimane aperto l'anno 2008 che, con una integrazione ulteriore di soli 156 milioni di euro, registra ancora una differenza tra trasferimenti compensativi e gettito certificato pari a 344 milioni di euro.

A seguito di ciò, nella predisposizione del bilancio di previsione 2010 la somma da indicare per il contributo compensativo per minori introiti dell'Ici abitazione principale deve essere pari almeno a quanto certificato dal comune ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 2009.

L'Associazione continuerà a chiedere presso tutte le sedi istituzionali la copertura integrale del minore gettito Ici anche per l'anno 2008.

Inoltre, nel caso in cui non venga data immediata attuazione all'autonomia tributaria dei comuni, come previsto dalla delega sul federalismo fiscale, l'Anci chiederà l'adeguamento del fondo di copertura alla dinamicità dell'imposta abolita.

Si ricorda che i trasferimenti ministeriali seguono le naturali scadenze dell'Ici ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Rimborsi per perdita di gettito Ici sui fabbricati classificati nel gruppo catastale D

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 64 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2001 i comuni, con minori entrate Ici derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali degli immobili di categoria D, possono chiedere il trasferimento compensativo statale se l'importo è superiore a 3 milioni di lire (1.549 euro) e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno. Le modalità di rimborso sono stabilite con il decreto interministeriale 1° luglio 2002, n. 197 che definisce un sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti, da inviare entro il mese di giugno dell'anno successivo alla diminuzione del gettito Ici.

I comuni hanno ricevuto, dal ministero dell'Interno, l'erogazione delle intere somme accertate.

Successivamente, il comma 7 dell'articolo 2-quater del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito in legge 4 dicembre 2008, n. 189, prevede che i comuni con minori introiti Ici di cui sopra presentino entro il 31 gennaio 2009, per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, la dichiarazione attestante il relativo minore gettito, anche se già presentata, per ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali.

In attesa delle istruzioni da parte del ministero dell'Economia e delle finanze e dell'agenzia del Territorio, il ministero dell'Interno dirama la circolare F.L. 6/2008 al fine di fornire chiarimenti per facilitare gli adempimenti dei comuni, chiarendo che gli importi indicati per ogni anno devono essere pari alla perdita dell'anno di riferimento; nel caso di minore gettito pari a zero, la certificazione sarà uguale a quella dell'anno precedente.

La riapertura dei termini per la presentazione delle certificazioni ha incluso i comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi e ha permesso le rettifiche degli importi per i Comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi.

Per la compilazione di tali certificazioni il ministero dell'Economia e delle finanze con un semplice comunicato pubblicato sul sito in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza, ancorché condiviso con il ministero dell'Interno, precisa che le singole annualità devono essere tenute distinte e pertanto lo 0,5% della spesa corrente viene calcolato per il primo anno su tutta la somma certificata, ma dal secondo anno in poi solo sulla differenza rispetto all'anno precedente. Dunque, il comune che in un anno non può accedere al contributo perché l'importo non soddisfa uno dei due criteri (superiore a 1.549 euro e allo 0,5% della spesa corrente dell'anno) non può sommare tale minor introito a quello dell'anno successivo per raggiungere la "soglia limite".

Le spettanze pubblicate sul sito del ministero dell'Interno in data 2 dicembre 2009, sono state calcolate su tale criterio e dunque hanno modificato l'importo di

trasferimenti già erogati con ipotesi di recupero di somme già spese con il rischio, in alcuni casi, di provocare il dissesto del comune.

L'Anci ha chiesto la convocazione di un tavolo con le istituzioni competenti, in sede di conferenza Stato-città, per individuare le modalità di pagamento, vicine alla lettera della legge, che salvaguardino i bilanci dei comuni e garantiscano il rispetto degli equilibri di bilanci già chiusi. In tale sede l'associazione ricorda fermamente che l'istituzione del l'imposta comunale sugli immobili non aveva come principio fondatore un aumento di gettito per i comuni poiché tale aumento fu compensato, nell'anno 1993, dalla decurtazione del fondo ordinario pari al 4 per mille. La filosofia di base era dare autonomia agli enti locali provvedendo all'adeguamento del fondo ordinario in modo inversamente proporzionale all'andamento del gettito Ici: riduzioni del fondo per variazioni positive di base imponente; reintegro per variazioni negative. La riclassificazione degli immobili nel gruppo D rientra perfettamente nella casistica appena esposta: la perdita di gettito Ici deve essere compensata da un ristoro compensativo totale.

In sede tecnica, 11 dicembre u.s., i ministeri dell'Economia e delle finanze e dell'Interno hanno confermato la propria interpretazione annunciando che i recuperi verranno effettuati a partire dalle prossime erogazioni di trasferimenti statali.

L'Anci ha posto con forza la questione con i ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle finanze e ha proposto un emendamento affinché i comuni non subiscano una decurtazione di trasferimenti dovuti a una perdita di gettito Ici non imputabile alla propria potestà regolamentare ma al rispetto della normativa e peraltro ormai consolidati negli anni.

Tagli a valere sul fondo ordinario

I tagli operati a valere sul fondo ordinario nel triennio di riferimento (2007-2009) e quelli indicati nella Legge finanziaria per l'anno 2010 modificano le poste da inserire nel bilancio di previsione.

Anche in questo caso l'analisi dei provvedimenti è realizzata per macrotemi.

Ici ex rurali

Il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche in legge 286/2006, prevede la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni pari al maggior gettito Ici, certificato dall'ente, derivante dalle operazioni di riclassificazione della base imponente di alcune categorie di immobili.

In attesa delle certificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge n. 127/2007, stabiliva che i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni fossero ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponente per singolo ente comunicata al ministero dell'Interno dall'agenzia del Territorio. Dal momento che questa comunicazione non è avvenuta nei tempi stabiliti, il ministero dell'Interno ha ridotto in misura proporzionale (pari all'8,53%) il contributo ordinario annuale spettante a ciascun comune, fino alla concorrenza della somma di 609,4 milioni di euro per il 2007, 789 per il 2008 e 819 per il 2009.

L'Anci ha denunciato la manovra, procedendo anche con un ricorso, dichiarando illegittima la decurtazione ex ante del fondo ordinario senza avere il reale aumento di gettito per singoli comune che, infatti, in totale è risultato pari a 73 milioni di euro. A seguito di ciò, in fase di assestamento di bilancio, del 2008 per il taglio 2007 e del 2009 per tagli 2008 e 2009 è stato incrementato il fondo ordinario della differenza tra quanto tagliato e quanto certificato. Il ministero dell'Interno ha provveduto all'erogazione della differenza tra quanto certificato e quanto tagliato per gli anni 2007 e 2008 che risultano così "in pareggio".

Per l'anno 2009 il ministero dell'Interno, con decreto legge 23 novembre 2009, n. 168, è autorizzato all'erogazione a titolo di acconto dell'80% della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2009 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno. In sede di redazione del bilancio, dunque, la differenza tra trasferimento erogato e certificazione andrà iscritta a residuo attivo.

Per l'anno 2010, non essendo più previsto il taglio preventivo, l'aumento di gettito a seguito della riclassificazione catastale degli immobili da iscrivere a bilancio è pari a quanto certificato e dunque la stessa cifra deve essere decurtata dal fondo ordinario.

Il decreto legge n. 168/2009 di cui sopra prevede inoltre l'invio di una nuova certificazione sul maggior gettito Ici da inviare presso le Prefetture entro il 31 marzo 2010.

Costi della politica

Un primo provvedimento "taglia fondo" per presunti risparmi sui costi della politica è previsto nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'anno 2008) che, ai commi da 31 a 32-bis dell'articolo 2, prevede a decorrere dall'anno 2008 un taglio di 313 milioni di euro per gli enti locali (251 per i comuni) a seguito della revisione dei costi della politica, ai sensi dei precedenti commi da 23 a 29 e il reintegro di 100 milioni di euro (80 per i comuni) per il solo 2008 nonostante le certificazioni indichino un risparmio di spesa di soli 25 milioni

di euro. A decorrere dall'anno 2009, il consolidamento del taglio porta nelle casse comunali trasferimenti erariali minori del 3,27 per cento.

Il secondo provvedimento che riguarda tagli al fondo ordinario per risparmi sui costi della politica è la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per l'anno 2010) che dispone, all'articolo 2 comma 183, che per i comuni interessati dal rinnovo del consiglio, il fondo ordinario è decurtato di 12 milioni di euro per il 2010, di 86 milioni per il 2011 e di 118 milioni per il 2012. Tali tagli riguardano i risparmi conseguibili ai sensi dei commi da 184 a 186 dello stesso articolo che prevedono:

etaglio del 20% dei consiglieri comunali;  
rassessori pari a un quinto dei consiglieri;  
tossoppressione di alcune figure quali: difensore civico, circoscrizioni, direttore generale e consorzi di funzione.

Questa norma è stata modificata dal decreto legge sulla finanza locale, approvato dal consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010 e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», che dispone che per l'anno 2010 il taglio di 12 milioni di euro interesserà tutti i comuni, mentre la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni dei commi da 184 a 186 si applicano a partire dal 2011 e solo per quei comuni interessati dal rinnovo del consiglio.

Lo stesso decreto conferma, per gli anni 2010-2012, l'attribuzione per province e comuni di una somma pari fino a 30 milioni di euro annui per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 16 del decreto legge n. 194/2009 - cosiddetto decreto mille proroghe, consente agli Enti locali di applicare anche per l'anno 2010 il disposto di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge n. 185/2008, relativo alla cessione del credito. In particolare gli enti locali, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito è certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Il Dm attuativo di tale disposizione è del ministero dell'Economia del 19 maggio 2009.

Ai tagli predetti, si aggiunge che, a decorrere dall'anno 2009, è disposta una ulteriore riduzione del fondo ordinario pari a 200 milioni di euro dal decreto legge n. 122/2008.

Il Patto di stabilità interno

I vincoli in vigore nei comuni  
con più di 5.000 abitanti relativi  
al patto di stabilità,  
validi per il triennio 2010/2012

1. Breve richiamo della disciplina stabilita dall'articolo 7-bis della legge 133/2008. Norme vigenti. In materia di Patto di stabilità, la Legge finanziaria per il 2010, non apporta nessuna modifica alle norme vigenti.

Allo stato attuale, pertanto, rimangono in vigore le norme contenute nell'articolo 77-bis della legge 133/2008, successivamente modificate dall'articolo 7-quater, della legge 33/2009.

È opportuno rammentare che le caratteristiche fondamentali del Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 sono le seguenti:

- gli enti soggetti al patto sono i comuni con più di 5.000 abitanti;
- sono escluse dai vincoli del patto, le unioni, le comunità montane, le istituzioni e i consorzi;
- l'articolo 23-bis, comma 10, della legge 133/2008, integrato dall'articolo 19 della legge 102/2009, prevede che anche i soggetti «affidatari diretti di servizi pubblici locali», nonché le società strumentali degli enti, saranno assoggettati al Patto di stabilità interno. Le modalità applicative saranno stabilite da un successivo decreto ministeriale;
- per ogni singolo ente viene preso come base di riferimento il saldo «in termini di competenza mista», realizzato nel 2007.

Il contributo a carico dei comuni per il risanamento dei conti pubblici è pari:

- 1.340 milioni di euro per il 2009;
- 1.030 milioni di euro per il 2010;
- 1.775 milioni di euro per il 2011.

Complessivamente quindi ai comuni nel triennio è richiesto, in termine di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro.

Risulta evidente che, nel complesso, la "manovra" sugli enti locali è "molto più pesante" rispetto a quanto possa apparire a chi si sofferma a verificarne gli effetti sull'anno 2009. Negli anni 2010 e 2011, infatti, è previsto che il miglioramento dei saldi del comparto sia progressivamente più consistente, e questo porterà tutti i comuni entro il 2011 ad avere il bilancio in avanzo, con un ingente sacrificio in termini di spesa per investimenti

In considerazione del fatto che gli enti, oltre al bilancio di previsione per il 2010,

devono predisporre anche il bilancio pluriennale riferito al periodo 2010/2012, si segnala che per l'anno 2012 la norma vigente non impone alcun vincolo. In attesa che vengano date disposizioni in proposito, si ritiene prudente ipotizzare che nel 2012 debbano essere rispettati almeno gli stessi obiettivi programmatici fissati per il 2011.

Nella sostanza, i principali vincoli posti dal patto di stabilità per il triennio 2009-2011, risultano essere quelli riportati qui di seguito:

- è stato confermato il metodo della competenza mista. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;

- come base di calcolo è stato assunto il saldo finanziario 2007, conteggiato con il metodo della competenza mista;

- a seconda del fatto che il saldo finanziario 2007 sia positivo o negativo e che l'ente abbia o meno rispettato il patto di stabilità nel 2007, questo saldo deve essere peggiorato o migliorato di una certa entità.

Con riferimento ai comuni, è previsto che le percentuali da applicare al saldo 2007, siano le seguenti:

- se l'ente ha rispettato il patto per l'anno 2007 e se, nel 2007, presenta un saldo in termini di competenza mista negativo, il miglioramento del saldo deve essere del 48%, nel 2009, del 97% nel 2010, del 165% nel 2011;

- se l'ente ha rispettato il patto per l'anno 2007 e se, nel 2007, presenta un saldo in termini di competenza mista positivo, il peggioramento del saldo deve essere del 10%, nel 2009, del 10% nel 2010, dello 0% nel 2011;

- se l'ente non ha rispettato il patto per l'anno 2007 e se, nel 2007, presenta un saldo in termini di competenza mista positivo, il peggioramento del saldo deve essere pari allo 0% sia per il 2009, che per il 2010 e per il 2011;

- se l'ente non ha rispettato il patto per l'anno 2007 e se, nel 2007, presenta un saldo in termini di competenza mista negativo, il miglioramento del saldo deve essere pari al 70% per il 2009, del 110% per il 2010 e del 180% per il 2011.

Il comma 8 dell'articolo 77-bis, indicava che le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi conseguenti a operazioni straordinarie poste in essere da queste società qualora quotate sui mercati regolamentati nonché quelle relative alla vendita del patrimonio immobiliare non dovevano essere conteggiate né nella base di calcolo relativa all'esercizio 2007 né dai saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti e alla riduzione del debito.

Il decreto legge 5, convertito con legge n. 133 del 2009 all'articolo 7-quater, comma 9, ha disposto l'abrogazione del citato comma 8. Al comma 10 precisa, invece, che restano invariate le previsioni di saldo, di entrata e di spesa degli enti locali che hanno approvato i bilanci di previsione entro il 10 marzo 2009. Le risorse del citato comma 8 sono escluse dalla base di calcolo riferita al 2007 e dai conteggi dei saldi per il 2009.

In proposito, il ministero dell'Economia con proprio decreto n. 67496 del 15 giugno 2009, ha stabilito che, solo per gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009, e cioè in vigenza del comma 8 dell'articolo 77-bis, e che non ritengono di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8, nel saldo finanziario della base di calcolo e dei risultati non sono considerate le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le riscossioni inerenti alle risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati. Ai fini dell'esclusione, tali entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito.

In sostanza, per chi aveva approvato il bilancio entro il 10 marzo 2009 le entrate in questione si dovevano detrarre sia dal saldo 2007 che dal saldo 2009 mentre per gli enti che hanno approvato il bilancio dopo il 10 marzo 2009, tali entrate non sono detraibili né dal 2007, né dal 2009.

A legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011, tutti gli enti devono conteggiare tutte le risorse escluse dal comma 8 sia nella base di calcolo 2007 sia nei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità.

2. Le misure ancora in vigore

in base alle quali correggere

il saldo

Le entrate e le spese sostenute

a seguito di stati di emergenza

La Legge finanziaria per il 2009, all'articolo 2, comma 41, ha apportato una

ulteriore modifica al citato articolo 77-bis, stabilendo che nel saldo finanziario, non dovranno essere considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.

L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

Da come è formulata la norma, si deduce che questa detrazione deve essere applicata al saldo di competenza misto relativo al 2007 (cioè a quello che viene preso come base di calcolo), ma anche al saldo conteggiato alla fine dei prossimi esercizi. La norma rimane in vigore anche per il 2010 e per il 2011.

Gli enti che beneficeranno di questa esclusione, però, sono tenuti a presentare al dipartimento della Protezione civile entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, distinte per la parte corrente e per la parte in conto capitale. Si ritiene che questa comunicazione sia stata prevista al fine di potere effettuare un controllo sulla correttezza delle detrazioni effettuate.

### 3. Il rispetto del Patto di

stabilità nel bilancio preventivo dimostrato attraverso uno specifico prospetto; i vincoli imposti dall'articolo 9 del DI 78/2009.

A questo proposito, la normativa contenuta nella legge 133/2008 (articolo 77-bis, comma 12) conferma quanto previsto dalla Legge finanziaria dell'anno 2008.

Infatti, il citato comma 12, ha stabilito che il bilancio di previsione 2009 e anni seguenti, deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale (al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti), sia tale da garantire il rispetto delle regole che disciplinano il patto.

È confermato anche che, a questo fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione "un apposito prospetto" contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

3.1 La costruzione del prospetto dimostrativo. Per la costruzione di questo prospetto, con riferimento alla parte corrente del bilancio si assumeranno le previsioni contenute nel bilancio stesso, mentre con riferimento ai movimenti di cassa della parte in conto capitale, occorrerà che il responsabile finanziario, unitamente agli altri funzionari responsabili dei settori che seguono le procedure degli investimenti e delle entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti in conto capitale, "stimati" quali saranno le somme che realmente si potranno incassare e le somme che si dovranno pagare nel corso del prossimo triennio con riferimento alle spese in conto capitale.

In particolare, il responsabile finanziario dovrà effettuare queste stime con il responsabile dell'ufficio tecnico: funzionario maggiormente coinvolto in questi processi. Nella sostanza, così come è avvenuto per la costruzione del bilancio preventivo degli anni precedenti (e in occasione delle successive variazioni di bilancio), diventerà determinante prevedere l'ammontare delle somme che, nel corso del 2010 e del 2011, l'ente dovrà pagare sul Titolo II della spesa. Questa, infatti, è la voce che avrà una incidenza maggiore sulla costruzione del prospetto. Chi ha esperienza sa quanto sia difficile fare valutazioni sulla consistenza reale di questi pagamenti e sui relativi tempi; lo stesso dicasi per gli incassi (in particolare per gli incassi relativi ad alienazioni patrimoniali).

In pratica, occorrerà esaminare tutti i residui passivi sul Titolo II della spesa, cioè tutte le somme stanziare negli anni precedenti per finanziare investimenti e non ancora pagate. Unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico, occorrerà valutare quali residui daranno luogo a pagamenti nel corso dell'anno; occorrerà anche cercare di fare una programmazione di questi pagamenti. Questa operazione è molto complessa e presenta ampi margini di imponderabilità e di discrezionalità.

Il risultato di queste valutazioni, però, sarà determinante per stabilire l'ammontare delle "manovre" che si dovranno effettuare sulla parte corrente del bilancio e sul piano degli investimenti. Si tenga conto che a partire dall'approvazione del DI 93/2008 è stata sospesa la facoltà degli enti di incrementare le tariffe/aliquote di tutti i tributi di competenza degli enti. Quindi, la valutazione/previsione di questi tecnici, per le quali il responsabile finanziario si assume la responsabilità di dichiararne l'attendibilità, potrà condizionare pesantemente la politica delle entrate e le varie scelte di bilancio.

3.2 I nuovi vincoli contenuti nell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009. Questa norma afferma che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio (in sostanza nel caso degli enti locali ci si dovrebbe riferire a quanto previsto dall'articolo 191 del Tuel - e ciò non rappresenta una novità) e con le regole della finanza pubblica (nel caso degli enti locali si ritiene che si debba fare riferimento al rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità - articolo 77bis della legge 133/2008).

È stabilito anche che la violazione di questo obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

In pratica, nel fare questa attestazione, il responsabile finanziario dell'ente dovrà verificare se i pagamenti, conseguenti le spese che stanno per essere impegnate, saranno compatibili con le previsioni contenute nel prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità, previsto dal comma 12 dell'articolo 77-bis della legge 133/2008.

Quindi, stante le novità contenute nell'articolo 9, comma 1, del DI 78/2009, il parere del responsabile finanziario deve attestare anche che i pagamenti che saranno conseguenti agli impegni di spesa, saranno compatibili con le regole del Patto di stabilità per il triennio 2009-2011; se questa compatibilità non è «accertabile preventivamente», il responsabile finanziario non può dare il proprio parere favorevole alla determina in questione.

In sostanza, si ritiene che il parere che il responsabile finanziario deve dare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 4 del Tuel (il «visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria», visto che rende esecutivo il provvedimento), deve essere dato dopo avere fatto anche la verifica che i pagamenti relativi alla spesa in questione siano compatibili con il prospetto dimostrativo del patto di cui al citato comma 12 dell'articolo 77-bis.

Ovviamente, per dare questo parere (cioè per acquisire le informazioni necessarie), il responsabile finanziario deve farsi dare, dai dirigenti che sottoscrivono le determinazioni di spesa in conto capitale, gli elementi necessari (cioè le previsioni sui tempi di pagamento). Sarebbe opportuno che ciò avvenisse per iscritto con un allegato alla determinazione.

In pratica, si ritiene opportuno che il contenuto dell'articolo 9, venga portato a conoscenza, oltre che della giunta, anche da tutti i dirigenti dell'ente. Ogni ente, potrà adottare le soluzioni organizzative che riterrà più opportune (ad esempio si potrà stabilire che nelle determine siano obbligatoriamente indicati i tempi di pagamento previsti).

È previsto anche che l'organo di revisione vigili sulla corretta applicazione di questa normativa e allegli uno specifico rapporto alle relazioni che devono essere trasmesse alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 166 delle legge 266/2005.

La norma in pratica introduce una sanzione disciplinare amministrativa a carico del responsabile finanziario per la mancata programmazione delle spese in conto capitale. È evidente che tale programmazione non potrà mai essere precisa come le disposizioni in oggetto prevedono, a causa dell'erraticità di questa voce.

Nella sostanza queste norme inevitabilmente avranno l'effetto di "rallentare fortemente", l'avvio di nuovi investimenti.

3.3 L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Con l'applicazione del metodo della competenza mista per determinare i saldi che devono essere rispettati dagli enti, è stata sbloccata la possibilità di applicare l'avanzo di amministrazione (possibilità che, di fatto, era stata inibita con le regole introdotte dalla Finanziaria per il 2007).

Allo stato attuale, non ci sono limiti alla applicazione dell'avanzo di amministrazione. Le norme, però, stimolano la destinazione dell'avanzo a finanziare l'estinzione anticipata di prestiti e disincentivano la sua applicazione finalizzata a finanziare l'incremento della spesa corrente o gli investimenti.

Infatti, l'applicazione dell'avanzo al finanziamento di investimenti può provocare pagamenti (che spesso si verificano negli anni successivi) di cui si deve tenere conto nel formulare le previsioni del rispetto di vincoli del patto di stabilità.

A questo proposito valgono tutte le considerazioni svolte al punto precedente.

#### 4. Monitoraggio

Il monitoraggio del rispetto del patto, è previsto che avvenga semestralmente. Il modello da utilizzare per il monitoraggio è quello allegato al decreto 31/7/2009 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 196 del 25 agosto 2009. Questo modello dovrà anche essere usato per la verifica del Patto di stabilità 2009. A tal fine dovrà essere trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato entro il 1° febbraio 2010 (in quanto il 31 gennaio cade in domenica).

#### 5. Le regole per gli enti

di recente istituzione

e per gli enti commissariati

Gli enti costituiti negli anni 2007-2008 sono soggetti alle regole del patto negli anni 2010 e 2011, assumendo, rispettivamente, come base di calcolo le risultanze degli esercizi 2008 e 2009 (comma 17).

Il comma 4 stabilisce che gli enti commissariati negli anni 2004-2005, anche per una frazione di anno ai sensi dell'articolo 141, Tuel (quando sono state commesse gravi irregolarità, non sia garantito il normale funzionamento o non sia stato approvato il bilancio entro i termini), devono rispettare le regole del Patto di stabilità per l'anno 2009 e seguenti e prendono come base di riferimento il saldo calcolato con il metodo della competenza mista relativo all'anno 2007. La norma prevede che questi enti siano equiparati agli enti con saldo finanziario positivo

che hanno rispettato il patto.

Gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del Tuel (scioglimento conseguente a fenomeni di tipo mafioso) sono soggetti alle regole del patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 18).

Gli enti che per l'anno 2009 risultano essere commissariati ai sensi dell'articolo 143 del Tuel, devono darne comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato, altrimenti risultano essere soggetti alle regole del patto (comma 14).

Pertanto, gli enti locali soggetti a commissariamento sulla base dell'articolo 141 del Tuel, sono comunque soggetti al Patto di stabilità anche se il commissariamento è avvenuto nel 2007, nel 2008 o nel 2009.

6. Rimangono confermate

le sanzioni per gli enti

che non rispettano il patto.

I commi 20, 21 e 22 dell'articolo 77-bis, stabiliscono le penali per il mancato rispetto del patto per il periodo 2008-2011. Le penali previste sono le seguenti:

a) all'ente inadempiente sono ridotti i contributi ordinari per un importo pari alla differenza, se positiva, tra saldo programmatico e saldo reale, comunque per un importo non superiore al 5% (si veda articolo 2, comma 41 della Legge finanziaria per il 2009);

b) è fatto divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale (comma 4, articolo 76 della legge 133/2008). Sono comprese le stabilizzazioni in atto e i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo (ex lavoro interinale). Sono anche vietati i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco. Dovrebbe essere esclusa anche la mobilità in entrata. Questa norma è applicabile dal 25 giugno 2008, per chi non ha rispettato il patto nel 2007;

c) divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

d) divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti. Le richieste di mutuo devono essere corredate da attestazione del rispetto del patto nell'anno precedente. Questa norma, nel 2008, non si applica agli enti che non hanno rispettato il patto nel 2007;

e) è precisato che queste "penalizzazioni" (obbligo di ridurre la spesa corrente e divieto di assunzione di personale) non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono realizzate;

f) riduzione del 30% di indennità e gettoni per gli amministratori a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al mancato rispetto del patto. La riduzione si applica all'ammontare dei compensi risultante alla data del 30 giugno 2008 (articolo 61, comma 10 della legge 133/2008);

g) occorre ricordare, inoltre, che il Ccnl 31 luglio 2009, vincola l'incremento del fondo delle risorse decentrate al rispetto del patto di stabilità (e al principio di riduzione di spesa di personale) per il quale, secondo un parere del l'Aran, si deve fare riferimento all'anno 2009.

7. I "premi" previsti per gli enti

che rispettano il patto

Le agevolazioni previste per gli enti locali che hanno rispettato il patto o che lo rispetteranno sono numerose. Le principali agevolazioni sono le seguenti:

- una prima agevolazione è costituita dal fatto che le percentuali di miglioramento del saldo obiettivo del Patto di stabilità per i prossimi anni sono più vantaggiose o comunque, meno penalizzanti rispetto agli enti che non hanno rispettato il patto nel 2007 (articolo 77-bis, comma 3, della legge 133/2008);

- inoltre, per gli enti che hanno rispettato il Patto di stabilità nell'ultimo triennio è prevista la possibilità di derogare alle norme che impongono di perseguire la riduzione delle spese di personale (articolo 3, comma 120, della legge 244/2007);

- un'altra agevolazione è quella che consente la possibilità di incrementare il fondo per la contrattazione decentrata a chi ha rispettato il Patto di stabilità;

- il comma 23 dell'articolo 77-bis, stabilisce, inoltre, che qualora il comparto delle autonomie locali raggiunga l'obiettivo assegnato, gli enti virtuosi, cioè quelli che hanno rispettato il patto, nell'anno successivo, non computano nel saldo, tra le spese rilevanti ai fini del patto, un importo pari al 70% della differenza registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al Patto di stabilità e l'obiettivo programmatico assegnato. La ripartizione è previsto che venga effettuata tramite uno specifico Dm dell'economia, che provvederà ad assegnarla a ciascun ente. Il decreto relativo all'anno 2009 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» - Serie Generale n. 14 del 19-1-2010

8. Considerazioni sugli effetti

che le regole del Patto

di stabilità interno avranno

sulle politiche di bilancio

degli enti locali

L'insieme delle modifiche introdotte dalle ultime Leggi finanziarie, e in particolare

dalla legge 133/2008, in tema di Patto di stabilità interno, sono numerose e significative, e comportano la necessità di adeguare le politiche di bilancio degli enti.

Prendendo in esame i vincoli che devono essere rispettati in applicazione delle norme sul Patto di stabilità, si ritiene opportuno elencare, in sintesi, alcuni suggerimenti pratici, da considerarsi nel pieno rispetto dei principi contabili elaborati dall'Osservatorio per la Finanza Locale, ai quali gli enti possono fare riferimento nel ridefinire le proprie politiche di bilancio e che possono essere seguite anche nel corso della gestione dello stesso:

- è ovvio che occorre gestire la chiusura del bilancio 2009 con l'intento che l'esercizio si chiuda in pareggio. Nel contempo, occorre anche cercare di rispettare i saldi previsti dal Patto di stabilità. Gli addetti ai lavori sanno che, pure rispettando le norme e i principi contabili, esistono dei margini nella gestione delle operazioni di chiusura del bilancio, che possono essere utilizzati con l'intento di perseguire gli obiettivi che sono stati richiamati in precedenza;

- occorre gestire la chiusura dell'esercizio 2009 cercando di evitare di chiuderlo facendo registrare saldi di competenza mista molto migliorativi rispetto a quelli previsti dalle norme per il 2009. Sarebbero "economie sprecate". Infatti questo risultato positivo non è utilizzabile nel 2010;

- sempre con riferimento all'esercizio 2009 e in specifico alla competenza, occorre, dopo avere rispettato i vincoli di cui sopra, cercare di impegnare (e mantenere a residuo) il più possibile sulla spesa corrente. Occorre anche cercare di accertare il meno possibile sulle entrate correnti. Ciò, con l'intento di dovere prevedere e impegnare meno sull'esercizio 2010. Ovviamente, è conveniente cercare (con riferimento alle entrate correnti) di rinviare gli accertamenti dall'esercizio 2009 a quello successivo. Avendo sempre presente di rispettare il saldo 2009, conviene cercare di pagare il più possibile sul Titolo II della spesa. Queste indicazioni debbono comunque sempre essere applicate nel rispetto dei principi contabili elaborati dall'osservatorio per la finanza locale;

- in linea di massima è conveniente cercare di contenere l'avanzo di amministrazione. Salvo che non si abbia già chiaro un investimento specifico da finanziare con questa modalità o salvo che non si intenda creare le condizioni per estinguere mutui;

- nel caso si preveda di contrarre mutui nel corso del 2010 e anni seguenti, occorrerà tenerne conto in relazione ai futuri pagamenti da effettuarsi sulle spese in conto capitale. In questi casi si ritiene opportuno, fin dal momento in cui si contrae il mutuo in questione, adeguare il prospetto che deve essere allegato al bilancio per l'attestazione del rispetto dei saldi del patto. Questo prospetto dovrà essere compilato già tenendo conto del miglioramento del saldo previsto per i prossimi anni dalle regole fissate dalla legge 133/2008;

- l'esternalizzazione di servizi (anche privi di rilevanza economica) sembra rimanere comunque, per tutti, una strada per avere meno problemi nel rispettare queste regole. Ciò, oltre a risultare senz'altro più conveniente per rispettare i vincoli esistenti sulle spese di personale, può essere conveniente anche ai fini del rispetto dei vincoli del patto se, a seguito di questa innovazione, si incrementa l'efficienza e di conseguenza se si riesce a ridurre la spesa corrente dell'ente. A proposito della esternalizzazione di servizi si ricorda che questo processo è collegato anche alla applicazione del "principio di sussidiarietà". Questo principio è sancito dal Trattato dell'Unione europea, è previsto dall'articolo 118 della Costituzione (gli enti locali «favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà») e dall'articolo 3 del Tuel;

- occorre, però, tenere presente che l'articolo 23-bis, comma 10 della legge 133/2008, integrato dall'articolo 19 della legge 102/2009, stabilisce che, a seguito di specifici decreti, i soggetti «affidatari diretti di servizi pubblici locali», nonché le società strumentali degli enti, saranno assoggettati al Patto di stabilità interno. La norma si riferisce in particolare agli affidamenti diretti della gestione del servizio dello smaltimento dei rifiuti, del servizio idrico integrato, del trasporto pubblico, della gestione dell'energia elettrica e del gas. Questa norma prevede, inoltre, che queste società, le società in house e le società a partecipazione mista pubblica e privata, osservino le procedure a evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale. Pertanto, se l'esternalizzazione avviene senza gara, ai fini del patto, i vantaggi forse vengono meno;

- anche per gli investimenti sembra fortemente stimolata la creazione di soluzioni in base alle quali la stazione appaltante dei lavori sia un soggetto esterno all'ente (in questo caso infatti non si ha più il problema di gestire i "pagamenti" in relazione agli "incassi", rimanendo all'interno dei vari limiti). In particolare ci si riferisce alle seguenti possibilità:

- a) opere di urbanizzazione realizzate dai privati in convenzione. Queste, sulla base del punto 162 del Principio contabile n. 3 elaborato dall'osservatorio per la finanza locale, non vanno rilevate in contabilità finanziaria, ma solo nello stato del patrimonio e in contabilità economica per gli ammortamenti;

b) investimenti realizzati da società di capitali a cui è stata affidata la gestione di servizi a rilevanza economica (società a cui è stata conferita la proprietà di beni dell'ente) e non.

Per gli investimenti:

a) sulla base anche di quanto stabilito dall'articolo 58 della legge 133/2008, risulta fortemente incentivata e facilitata l'alienazione di patrimonio (beni immobili e partecipazioni azionarie), destinando queste risorse o alla estinzione di mutui, o a finanziare investimenti. In questo modo si riducono le spese per interessi e si migliora il saldo;

b) anche il ricorso alla finanza di progetto e alla concessione di costruzione e gestione risulta molto conveniente ai fini del rispetto del Patto di stabilità;

c) occorre anche verificare la praticabilità e la convenienza del leasing (commi 907 e seguenti della legge 296/2006);

- anche la gestione associata di servizi, nel caso consenta economie di spesa, dovrebbe essere incentivata;

- in ogni caso, è evidente che la gestione dei pagamenti sul Titolo II (competenza e residui) e degli incassi sul Titolo IV (competenza e residui) costituirà, nel 2010 (e seguenti), il problema principale per rispettare il Patto di stabilità. Occorre fare programmazioni precise. Questa programmazione dovrà essere monitorata mese per mese informando in modo specifico la giunta, la quale, sulla base della situazione risultante, potrà impartire ai vari uffici direttive gestionali finalizzate al rispetto del patto. In particolare occorre coinvolgere e responsabilizzare gli uffici tecnici fin dai primi mesi dell'esercizio finanziario, evitando di dovere affrontare i problemi negli ultimi mesi dell'anno.

9. Altre riflessioni e suggerimenti pratici sulle manovre possibili per la predisposizione

e la gestione del bilancio 2010

Sempre al fine di costruire e gestire il bilancio preventivo 2010 in pareggio e in linea con i vincoli del patto per il 2010/2011, si elencano altri suggerimenti pratici, oltre quelli già elencati per l'incremento delle entrate:

- come si è ricordato in precedenza, essendo bloccata la possibilità di incrementare i tributi, non possono nemmeno essere modificate la Tosap e l'imposta di pubblicità. Però le norme in vigore (articoli 62 e 63 del Dlgs 446/1997) consentono di trasformare questi tributi in canoni di concessione. Ne consegue che è possibile deliberare la trasformazione di questi tributi in canoni di concessione. Dopo di che l'ente è libero di adottare il valore del canone che ritiene congruo, incrementando, nella sostanza, il livello dell'entrata;

- è necessario "pretendere" più utili dalle società partecipate. Ciò può avvenire anche dando indicazioni affinché queste società realizzino operazioni di tipo straordinario (ad esempio: alienazione di beni non finalizzati alla loro attività istituzionali). È necessario anche cercare di ridurre gli eventuali contributi alle società partecipate;

- procedere alla alienazione di beni patrimoniali (vedi articolo 58 della legge 133/2008). In proposito si rammenta che nel programmare le alienazioni patrimoniali, occorre porre particolare attenzione a fare in modo che i flussi di cassa in entrata che ne conseguono, siano "coordinati" con i flussi di cassa in uscita. Infatti, in passato, presso molti enti che hanno realizzato alienazioni e incassi per valori molto consistenti senza avere cura di rapportarli ai pagamenti, si sono verificati squilibri che a volte li hanno messi in condizione di non rispettare i vincoli del patto. Inoltre, ancora, occorre ricordare che se in un anno viene incassata una somma "eccessiva" rispetto alle esigenze, questa, ai fini del Patto di stabilità, rappresenta una somma "sprecata" in quanto non può essere recuperata l'anno successivo;

- utilizzare con efficacia le possibilità della "tesoreria mista" (articolo 77-quater della legge 133/2008). Gestire la cassa con più oculatezza, tenendo conto, nelle analisi di convenienza, che gli interessi ricavati dai BoT sono soggetti al 12,5% di imposta, mentre gli interessi sul conto corrente bancario, sono soggetti al 27% di imposta;

- estinguere mutui;

- ricordarsi di valutare l'opzione Irap per le attività commerciali. Cioè, occorre valutare la convenienza dell'opzione, relativamente ai servizi aventi natura commerciale, di pagare l'Irap avvalendosi del «metodo della produzione netta» e non del «metodo retributivo»;

- ridurre il ricorso alla contrazione di mutui. Fare attenzione all'impatto che la contrazione dei mutui ha sulla cassa dei prossimi anni;

- curare con grande attenzione la gestione dei residui;

a) con riferimento ai residui attivi di parte corrente, se esistono dubbi sulla loro esigibilità, conviene cancellarli (dichiararli di dubbia esigibilità) e, eventualmente, nel caso vengano incassati, accertarli e incassarli sull'esercizio in corso. Ai fini del patto questa soluzione è conveniente;

b) seguire con molta cura la riscossione dei residui attivi sul Titolo IV;

c) con riferimento ai residui passivi di parte corrente, conviene "cancellarli" con

grande prudenza; ai fini del patto è conveniente (tenendo comunque anche conto dei principi contabili) liquidare più possibile sui residui passivi;  
d) con riferimento ai residui di spesa in conto capitale è indispensabile tenerli sotto controllo (unitamente al responsabile del settore tecnico) in modo sistematico.

Le considerazioni che sono state svolte intendono dare un contributo alle riflessioni che sono indotte dalle nuove regole del patto di stabilità. È evidente, infatti, che i vincoli sono tali da condizionare fortemente (spesso in modo drammatico) le politiche di bilancio degli enti, non solo per il 2010, ma anche per gli anni successivi.

Si ritiene opportuno comprendere i nuovi meccanismi che regolano la finanza locale al fine di adeguare le proprie politiche di bilancio.